

TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA

Il Giudice

dott. Alberto Stocco

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. .../2020 R.G. promossa

da

FALLIMENTO F.M. S.N.C. DI F.L. e dei singoli soci in proprio F.L. (C.F. (...)) con il patrocinio dell'avv. ...

ATTORE

contro

M.T.(C.F. (...)) con il patrocinio dell'avv. ...

CONVENUTO

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il Fallimento F.M. s.n.c. di F.L. e dei singoli soci in proprio F.L. ha agito in giudizio nei confronti di M.T. al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia ex art. 64 l.f. dell'atto di trasferimento immobiliare intervenuto in sede di separazione consensuale (omologata in data 3.10.2017) tra M.G. e la convenuta, avente ad oggetto l'abitazione familiare e i terreni pertinenziali siti nel Comune di Piove di Sacco, via Botta 41, int. A (dettagliatamente descritti con i relativi estremi catastali nell'atto di citazione).

In subordine, il Fallimento ha chiesto la revocatoria del predetto atto ai sensi dell'art. 67 l.f. ovvero, in ulteriore subordine, ai sensi dell'art. 2901 c.c..

La convenuta, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda principale e delle domande subordinate svolte dal Fallimento, chiedendone il rigetto. Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. la causa è stata ritenuta matura per la decisione, senza necessità di istruttoria.

1. Eccezione di violazione dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.

In primo luogo va evidenziato che non è ravvisabile la violazione dell'art. 163 bis c.p.c. eccepita dalla convenuta: tra la data della notifica della citazione (18 gennaio 2020) e la prima udienza fissata dall'attore (21 maggio 2020) intercorre termine superiore a 90 giorni; il fatto che nelle more sia sopraggiunta la sospensione dei termini processuali giusta il disposto dell'art. 83, D.L. n. 18 del 2020 e dell'art. 36, c. 1, D.L. n. 23 del 2020, non obbligava l'attore a rinotificare l'atto di citazione fissando una nuova prima udienza, ma consentiva semmai alla convenuta di proporre istanza di differimento della prima udienza nel rispetto del termine di comparizione, come sospeso a seguito dei predetti d.l.; differimento che, tuttavia, è stato disposto d'ufficio con decreto del 21 aprile 2020, di rinvio alla udienza del 17 settembre 2020.

L'eccezione va pertanto respinta.

2. Domanda proposta ai sensi dell'art. 64 l.f..

La domanda proposta dal Fallimento attore ai sensi dell'art. 64 l.f. è fondata e va accolta.

L'art. 64 l.f. dispone, al comma 1, che *"sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante"*.

Nel caso di specie, il trasferimento immobiliare oggetto di revocatoria risale al 3 ottobre 2017 - data della omologazione da parte del Tribunale di Padova dell'accordo di separazione consensuale tra i coniugi M.G. e T.M. (doc. 4 di parte attrice), nell'ambito del quale è stato disposto il predetto trasferimento - mentre il fallimento risulta essere stato dichiarato dal Tribunale di Padova con sentenza depositata in data 26 marzo 2018.

Si rientra, pertanto, nel periodo sospetto di cui all'art. 64 l.f. (due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento).

Sussiste, inoltre, l'altro requisito richiesto dalla predetta disposizione ai fini della declaratoria di inefficacia, ovvero la gratuità dell'atto compiuto dal fallito.

Nell'ambito del predetto accordo di separazione M.G. ha trasferito alla moglie la piena proprietà della casa coniugale e dei terreni pertinenziali siti nel Comune di ... (dettagliatamente descritti con i relativi estremi catastali nell'accordo in parola) "nell'ambito del riassetto dei rapporti economico-patrimoniali come discendenti dai due coniugi dal matrimonio".

Sul punto va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, "ai fini dell'azione di inefficacia di cui all'art. 64 legge fall., atti a titolo gratuito non sono solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, che è requisito necessario della donazione, ma anche gli atti caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo. Ne consegue che, l'attribuzione patrimoniale effettuata da un coniuge, poi fallito, a favore dell'altro coniuge in vista della loro separazione, va qualificata come atto a titolo gratuito ove non abbia la funzione di integrare o sostituire quanto dovuto per il mantenimento suo o dei figli" (cfr. Cass. civ. 13087/2015; 16079/2018).

Nel caso di specie, al di là del generico riferimento al "riassetto dei rapporti economico-patrimoniali come discendenti dai due coniugi dal matrimonio", il tenore complessivo dell'accordo di separazione induce a ritenere che il trasferimento immobiliare oggetto di causa abbia carattere gratuito.

Infatti, in tale accordo viene previsto l'obbligo per il M. di corrispondere alla moglie a titolo di mantenimento l'importo mensile di Euro 400,00; viene inoltre prevista l'assegnazione della casa familiare, con tutti gli arredi, alla moglie.

Alla luce di tali previsioni non può, quindi, ritenersi che il trasferimento della proprietà della abitazione coniugale abbia assolto alla funzione di integrare o sostituire quanto dovuto per il mantenimento della convenuta, posto che la T. risultava già assegnataria della casa familiare nonché destinataria di un importo a titolo di mantenimento.

Né può ritenersi che l'accordo di separazione integri una transazione volta ad evitare l'insorgere di un contenzioso con il marito, e che per tale motivo il trasferimento immobiliare assuma carattere oneroso.

Va infatti evidenziato che le affermazioni della convenuta in relazione alla possibile insorgenza di una controversia con il M. in ordine alla spettanza di somme di denaro anticipate dalla T. in costanza di matrimonio per la costituzione della s.n.c. e per la ristrutturazione della casa, risultano del tutto prive di riscontro probatorio e delle medesime non si fa cenno nel corpo dell'accordo di separazione.

I capitoli di prova orale dedotti dalla convenuta sul punto, oltre che inammissibili in quanto eccessivamente generici, risultano irrilevanti, in quanto non idonei a provare l'insorgenza di una lite tra i coniugi in relazione alle spese relative alla società e alla casa familiare, presupposto del contratto di transazione (art. 1965 c.c.).

Parimenti irrilevante risulta la deduzione relativa all'asserito diritto della T. a vedersi corrisposte le spese per i miglioramenti, le riparazioni e le addizioni apportate alla casa familiare ai sensi dell'art. 1150 c.c..

L'eventuale esistenza di un diritto della convenuta a vedersi corrisposte dal marito tali spese (peraltro allegate in modo del tutto generico, oltre che non provate) non incide sul carattere gratuito

dell'atto di trasferimento della proprietà, posto che non vi è alcun indice dal quale desumere che il M. abbia ceduto alla moglie la proprietà dell'immobile al fine di tacitare la pretesa di questa al rimborso delle predette spese.

L'atto di trasferimento immobiliare deve, pertanto, ritenersi effettuato a titolo gratuito.

Non ravvisandosi, poi, alcun presupposto per sostenere che il trasferimento de quo sia avvenuto al solo fine di adempiere ad un dovere morale del M. nei confronti della moglie - e mancando, in ogni caso, la prova della proporzionalità dell'attribuzione rispetto al patrimonio del fallendo - deve dichiararsi l'inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 64 l.f., attesa la ricorrenza di tutti i presupposti previsti da tale disposizione.

L'accoglimento della domanda proposta in via principale determina l'assorbimento delle domande subordinate svolte dal Fallimento.

Non può invece accogliersi la richiesta attorea volta ad ottenere l'adozione di un ordine al Conservatore del Registro delle Imprese di provvedere all'annotazione della pronuncia di revocazione, non essendo tale ordine normativamente previsto.

Le spese di lite - liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia che può ricondursi allo scaglione da 26.000 a 52.000 euro, tenuto conto della modesta complessità della controversia - seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta.

P.Q.M.

Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:

1. DICHIARA l'inefficacia ai sensi dell'art. 64 l.f. del trasferimento immobiliare effettuato in sede di separazione consensuale (omologata in data 3.10.2017) da M.G. in favore di T.M., avente ad oggetto la piena proprietà dell'immobile e dei terreni pertinenziali, siti in Comune di Piove di Sacco (PD), via Botta 41 int. a (già n. 37) e così censiti:

A) Comune di P. di S. - Foglio (...) -

Catasto Fabbricati

Particella (...) sub (...) (già (...) sub (...)) - bene comune non censibile - (cortile);

Particella (...) sub (...), Cat. (...), cl.(...), cons. vani 4,5 R.C. Euro 406,71 (abitazione);

Particella (...) sub (...), Cat. (...), cl.(...), mq. 17, R.C. Euro 45,65 (garage);

Catasto Terreni

Particella (...) - are 04.40 - ente urbano;

B) Comune di P. di S. - Foglio (...) -

Catasto Fabbricati

Particella (...) - area urbana di mq. 152 -

Catasto Terreni

Particella (...) - are 01.52 - ente urbano -

C) Comune di P. di S. - Foglio (...) -

Catasto Terreni

Particella (...) - seminativo, cl. (...) - are 3.00 - RD. 2,71 - RA. 1,55.

2) CONDANNA la convenuta al rimborso delle spese di lite in favore della parte attrice, che si liquidano in: Euro 545,00 per spese specifiche; Euro 7.254,00 per compensi; oltre a spese generali pari al 15% dei compensi; oltre a IVA e CPA se dovute per legge.

Conclusione

Così deciso in Padova, il 8 luglio 2021.

Depositata in Cancelleria il 8 luglio 2021.